



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2559**

Prot. n. S110/lv

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Prime indicazioni operative ai comprensori e alle comunità per la gestione amministrativa e contabile.

Il giorno **23 Ottobre 2009** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assenti:

FRANCO PANIZZA

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento ha previsto all'articolo 8, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, un significativo trasferimento di funzioni, attualmente esercitate dalla Provincia e dai comprensori, ai comuni e alle loro forme associative;

in tale ottica la legge provinciale individua le funzioni che rimangono riservate al livello provinciale, prevedendo per tutte le altre funzioni un processo di graduale trasferimento ai comuni, che dovranno esercitarle, salvo specifiche eccezioni, in forma associata mediante le comunità;

la legge di riforma dispone, all'art. 4, comma 2, che l'individuazione dei criteri e dei modi attraverso i quali i diversi livelli di governo cooperano e collaborano nell'esercizio delle funzioni di loro competenza avvenga nel rispetto del principio di leale collaborazione;

essa disciplina inoltre, all'art. 5, comma 1, lett. b), c) e d) le forme attraverso le quali è svolta, oltre alla funzione di indirizzo e coordinamento prevista dal successivo articolo 9, la funzione di supporto, spettante alla Provincia, nei confronti dei comuni e delle comunità per il concreto esercizio delle funzioni;

spetta inoltre alla Provincia, ai sensi degli articoli 26 e 29 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, assumere ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il corretto esercizio delle funzioni delegate da parte del comprensorio;

la Provincia mantiene la titolarità, in ogni caso, ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 e dell'art. 26 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, nell'ambito della più generale funzione di vigilanza prevista dall'art. 54 dello Statuto speciale di autonomia, delle funzioni necessarie al controllo sull'esercizio delle funzioni delegate;

l'avvio del processo di riforma istituzionale attraverso la costituzione delle prime comunità segna un delicato momento di transizione caratterizzato dalla insistenza, seppur temporanea, in uno stesso ambito territoriale di due enti – comprensorio e comunità - che abbisogna di linee guida ed indicazioni operative;

a seguito della costituzione di tutti gli organi della comunità, gli organi del comprensorio, secondo le previsioni dell'articolo 42, commi 01 e 02 della legge di riforma, decadono e, nel caso di coincidenza territoriale tra comprensorio e comunità, sono sostituiti nelle loro funzioni dagli organi della comunità; nel caso invece di non coincidenza territoriale tra comprensorio e comunità sono sostituiti nelle loro funzioni da un commissario straordinario;

nel rispetto di quanto previsto dalla legge di riforma istituzionale e dagli statuti delle comunità, nonché dalla normativa in materia di comprensori, il presente provvedimento ha la finalità di individuare un insieme di prime indicazioni generali dirette ai comprensori e alle comunità per consentire ad essi una gestione omogenea ed organizzata dei più rilevanti processi e procedimenti, con particolare riguardo a quelli amministrativo-contabili, sino al trasferimento delle funzioni alle comunità, ai sensi dell'articolo 8, comma 13 della legge di riforma;

ciò si rende necessario al fine di garantire, da un lato, il corretto esercizio delle attività delegate del comprensorio sino al trasferimento delle funzioni previsto dall'art. 8, comma 13 della legge di riforma e dall'altro garantire alle comunità, da poco costituite o in via di costituzione, regole minime uniformi per assicurare condizioni omogenee per l'effettivo trasferimento delle funzioni dalla Provincia;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge di riforma istituzionale, per quanto non previsto dalla medesima legge si applicano alle comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni e dunque tenuto conto in particolare delle disposizioni di cui al D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, al D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L, al D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L come modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e al D.P.Reg. 16 giugno 2006, n. 10/L, e delle rispettive norme regolamentari;

Il Consiglio delle autonomie si è espresso sul presente provvedimento, come prescritto dall'articolo 8 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 e dall'articolo 3, comma 3 della legge di riforma, con parere favorevole con osservazioni, in atti sub prot. n. 97651 del 21.10.2009, proponendo una modifica dell'ultimo periodo del paragrafo "Criteri generali per l'esercizio delle funzioni amministrative da parte degli organi e delle strutture comprensoriali e per l'esercizio delle funzioni segretarili", che sostituisca le parole "*dall'art. 65 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L*" con le parole "*dall'ordinamento provinciale e regionale*":

Si ritiene di poter accogliere la richiesta del Consiglio delle autonomie sostituendo le parole "*dall'art. 65 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L*" con le parole "*dall'ordinamento regionale e provinciale*", in quanto rinvio più generico ad ogni possibile fonte normativa.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in particolare gli articoli 18 e 54;
- vista la legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, in particolare gli articoli 26 e 33;
- vista la legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, in particolare l'art. 15;
- viste le altre leggi in materia di comprensori compendiate nel T.U. sui comprensori approvato con D.P.G.P. 9 novembre 1981, n. 20-60/Leg. e ss.mm.;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, in particolare il combinato disposto degli articoli 4, 5, 8, 9, 11, 14, 42 e 43;
- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
- visti il D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, il D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L e il D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L come modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il D.P.Reg. 16 giugno 2006, n. 10/L, e le rispettive norme regolamentari;

- visto il parere del Consiglio delle autonomie, che si è espresso sul presente provvedimento, come prescritto dall'articolo 8 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 e dall'articolo 3, comma 3 della legge di riforma.

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare le prime indicazioni operative, riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dirette ai comprensori e alle comunità;
2. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della L. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

LFR